



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI



COMUNE DI BARGA



COMUNE DI BORGO A MOZZANO

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI:
Funzioni Sociali I.S.E.E. dei Comuni della Valle del Serchio

Ente Delegato: Comune di Coreglia Antelminelli

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) e
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)**

INDICE

| | | |
|----------------|---|----------------|
| Art. 1 | <i>Oggetto e riferimenti legislativi.....</i> | <i>pag. 2</i> |
| Art. 2 | <i>Composizione del nucleo familiare.....</i> | <i>pag. 2</i> |
| Art. 3 | <i>Criteri di calcolo della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE).....</i> | <i>pag. 4</i> |
| Art. 4 | <i>Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.....</i> | <i>pag. 6</i> |
| Art. 5 | <i>Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale.....</i> | <i>pag. 7</i> |
| Art. 6 | <i>Dichiarazione sostitutiva unica.....</i> | <i>pag. 9</i> |
| Art. 7 | <i>Attestazione.....</i> | <i>pag. 10</i> |
| Art. 8 | <i>Assistenza alla compilazione.....</i> | <i>pag. 10</i> |
| Art. 9 | <i>Controlli.....</i> | <i>pag. 11</i> |
| Art. 10 | <i>Norma transitoria e finale.....</i> | <i>pag. 12</i> |

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) E DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 1

Oggetto e riferimenti legislativi

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'ISE e dell'ISEE in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, singolarmente od in forma associata.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento inoltre integra ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e in osservanza delle disposizioni di legge che prevedano l'applicazione a questi servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'applicazione del presente regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizione di legge e/o inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso Ente Locale, nelle quali la misura della agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Sono esclusi dall' applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dal Decreto Legislativo n. 109/98 art. 1 comma 1 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/00 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Per quanto attiene alle specificità dei singoli servizi si rimanda alle disposizioni attuative dei vari uffici.

Art. 2

Composizione del nucleo familiare

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni la valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene

determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a)** Ciascuno soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b)** Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 (per famiglia anagrafica si intende *“un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune”*). Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona;
- c)** I soggetti a carico ai fini IRPEF anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico a fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - c1)** della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - c2)** se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del codice civile;
- d)** I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- e)** I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - e1)** quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - e2)** quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
 - e3)** quando uno dei coniugi è stata escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- e4)** quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e5)** quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- f)** Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g)** Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 31.3.1998 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, i regolamenti adottati dai Comuni, per la disciplina delle prestazioni medesime, possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Art. 3

Criteria di calcolo della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo art. 6.

Il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dal 20% (venti per cento) dell'indicatore della situazione patrimoniale determinato come segue:

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene calcolato rapportando il valore della situazione economica (ISE), come determinato ai sensi del precedente comma, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella seguente tabella :

Tab.

| Numero di componenti il nucleo familiare | Parametro |
|---|------------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

I parametri indicati nella suddetta tabella sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del presente regolamento. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in forma singola o associata, si avvale della facoltà di prevedere, accanto all' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizione attuative relative ai vari servizi.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, nei regolamenti dei vari servizi può essere altresì tenuto conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 4

Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni l'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dalla ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari, relativi alle attività indicate all'art. 2135 del codice civile, svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito. In tal caso verranno effettuati oltre a specifici controlli da parte dall'INPS e dagli enti erogatori, verranno effettuati controlli di cui all'art. 9 del presente regolamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- i redditi di lavori prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1 lettera a) art. 5;

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- se i componenti del nucleo, in virtù di quanto stabilito all'art. 2 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5

Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del presente regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno

dei componenti stessi, la detrazione si applica tra le suddette all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

- se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'art. 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242 di seguito specificate possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all' art. 6;

1. depositi conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
2. titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale della consistenza alla data di cui alla lettera b);
3. azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla Società di gestione alla data di cui alla lettera b);
4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b) nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 4, punto 4;

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

Art. 6

Dichiarazione sostitutiva unica

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale stabilisce nei singoli Regolamenti sui servizi la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, può essere richiesta una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la

veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Art. 7

Attestazione

Ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica all'Ufficio Associato ISEE, viene rilasciata un' attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

L'Ufficio Associato ISEE trasmette, utilizzando l'apposito codice di accesso, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), rendendolo disponibile al dichiarante ed agli uffici erogatori di prestazioni sociali agevolate. Nelle more di attribuzione, all'Ufficio Associato ISEE, di un unico codice di accesso al sistema informativo INPS, ciascun Comune associato utilizza il codice di accesso già attribuito.

L' Ufficio Associato ISEE, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'INPS l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 8

Assistenza alla compilazione

L' Ufficio Associato ISEE redige specifico materiale esplicativo e fornisce tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 9

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, le Amministrazioni Comunali singolarmente od in forma associata, si riservano di effettuare gli opportuni controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni gestori ed esercenti funzioni pubbliche su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati, nella maniera che segue:

Controlli casuali a campione:

- con cadenza semestrale i Responsabili delle Unità Operative che hanno ricevuto le dichiarazioni fanno pervenire all'Ufficio Associato ISEE l'elenco delle dichiarazioni sostitutive uniche. L'Ufficio Associato ISEE effettuerà i controlli a campione mediante sorteggio, nella misura del 10%, di tutte le dichiarazioni presentate nel semestre considerato.

Controlli mirati:

- ogni qualvolta sussistano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni (*le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune*), e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento richiesto, verranno predisposti controlli mirati atti a valutare la veridicità delle dichiarazioni stesse.

In tale ultimo caso potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità, rimanendo esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.

Delle operazioni di controllo dovrà essere redatto apposito verbale.

Dovrà essere data informazione al cittadino interessato dell'avvio del procedimento.

L'Ufficio Associato ISEE, una volta individuate le pratiche da sottoporre a controllo, provvede ad acquisire i dati necessari avvalendosi delle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti (ufficio tecnico-anagrafe-tributi-polizia municipale- ecc.).

Successivamente si attiverà presso le amministrazioni certificanti richiedendo le informazioni che possono confermare il contenuto delle dichiarazioni presentate. Si attiverà altresì la Guardia di Finanza con la quale potranno sottoscrivere idonee convenzioni, escludendo di trasmettere quelle situazioni per le quali i servizi interessati sono in possesso dei dati che possono confermare quanto dichiarato nella D.S.U.

L'esito del controllo verrà comunicato al cittadino interessato in forma scritta.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni presentate risulti che il cittadino ha prodotto una falsa dichiarazione l'Ufficio Associato ISEE provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Inoltre procederà alla segnalazione al responsabile che ha emesso l'atto di concessione del beneficio, affinché revochi i provvedimenti adottati con decadenza immediata dai benefici eventualmente già ottenuti, provvedendo al recupero di eventuali somme indebitamente erogate.

L'Amministrazione Comunale ed i funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero di dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 10

Norma transitoria e finale

In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i controlli già avviati si applica la disciplina precedentemente in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.